



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

prot. n. 10072

DECRETO N. 48 del 23 maggio 2018

Oggetto: **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Delega delle funzioni del titolare del trattamento.**

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la nuova disciplina sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 adottata in data 24 aprile 2018, con la quale, tra l'altro, vengono approvate le direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 che definiscono le misure di governance e procedurali finalizzate al perseguimento e all'attuazione dei principi e delle disposizioni del Regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 3 (Delega delle funzioni del titolare del trattamento) delle direttive regionali allegata alla citata deliberazione della Giunta regionale n.21/8 del 2018 che dispone che il Presidente della Regione con proprio decreto deleghi le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, i compiti e le funzioni ivi previste;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Ai direttori generali, ai coordinatori delle unità di progetto e ai responsabili apicali degli uffici, pro tempore, sono delegate, per ciascun ambito di competenza, le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'articolo 5 del Regolamento e, in particolare, i compiti e le funzioni previste dal Regolamento aventi ad oggetto:
a) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- b) la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
- c) l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento;
- d) l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;
- e) l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento;
- f) l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
- g) la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento;
- h) l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento;
- i) l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento;
- j) l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento;
- k) l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti gli uffici dell'Amministrazione;
- l) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- m) l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default);
- n) lo svolgimento degli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
- o) la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;
- p) la tenuta del registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- q) la rilevazione e la segnalazione al responsabile della protezione dei dati (DPO), secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del DPO, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- r) la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati della Regione Sardegna, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
- s) la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti.

Art. 2 I direttori generali e i responsabili apicali degli uffici possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 anche delegandole ai direttori di servizio pro tempore della medesima Direzione o Ufficio, secondo le relative competenze e responsabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale.

Il Presidente
F.to Francesco Pigliaru